



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA ‘ALL RISK’ A
TUTELA DEL PATRIMONIO DI IPZS ED ALLA ‘RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D’OPERA’**

**ALLEGATO A – CAPITOLATO TECNICO
LOTTO 1 – POLIZZA ‘ALL RISK’ A TUTELA DEL PATRIMONIO DI IPZS**



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

SOCIETÀ PER AZIONI CON UNICO SOCIO - CAPITALE SOCIALE € 340.000.000 I.V.

PARTITA IVA N. 00880711007 - CODICE FISCALE E R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

SEDE LEGALE: VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - TEL. 06 85081 - FAX 06 85082517/06 85082626 - N. VERDE 800864035
www.ipzs.it



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 - ALL RISK DANNI DIRETTI

- Art. 1 Oggetto della copertura
Art. 2 Rischi esclusi
Art. 3 Beni esclusi
Art. 4 Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 5 Condizioni particolari
1 Valore a Nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)
2 Prezzo di vendita (selling price)
3 Beni aventi valore artistico e oggetti d'arte
4 Compensazione tra partite
5 Deroga alla proporzionale
6 Ricorso Terzi e Locatari
7 Rischio Locativo
8 Acqua Piovana
9 Sovraccarico Neve
10 Crollo e collasso strutturale
11 Danni a lastre e cristalli
12 Eventi Sociopolitici –Terrorismo
13 Terremoto
14 Eventi atmosferici
15 Inondazione/ Alluvione/Allagamenti
16 Fenomeni elettrici ed elettronici
17 Scoppio da usura
18 Guasti fatti da autorità, Assicurato o terzi
19 Dispersione liquidi
20 Enti all'aperto
21 Movimentazione Merci
22 Enti presso Terzi
23 Spese extra



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

24	Differenziale Storico Artistico
25	Materiale fuso
26	Dolo o Colpa grave
27	Coppie o serie
28	Controllo merci / rinuncia diritto di recupero
29	Marchi ed etichette – spese di ricondizionamento
30	Indennizzo separato
31	Beni dei dipendenti
32	Perdita pigioni
33	Salvataggio e recuperi
34	Opere di fondazione
35	Inattività di singolo rischio
36	Modifiche, nuovi insediamenti e variazioni del rischio
37	Opere di miglioria
38	Spese ricerca guasto e acqua condotta
39	Spese di demolizione, sgombero, livellamento, pulizia
40	Oneri di urbanizzazione – ordinanze autorità
41	Onorari periti, ingegneri, architetti, professionisti e consulenti
42	Spese aggiuntive per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei
43	Costi per l'intervento dei vigili del fuoco e spese di estinzione
44	Spese ricostruzione archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti
45	Valori
46	Spese di ammortamento
47	Spese di collaudo
48	Rinuncia alla rivalsa
49	Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi Enti - Leeway Clause - Regolazione Premio
50	Nuove Acquisizioni
51	Cedimento, franamento e smottamento del terreno

SEZIONE 3 - FURTO E RAPINA

1	Primo Rischio Assoluto
2	Reintegro automatico
3	Furto commesso con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

4	Portavalori
5	Assegni in bianco
6	Guasti cagionati da ladri
7	Furto commesso con chiavi autentiche
8	Furto con destrezza nei locali
9	Valori nei mezzi di custodia e nei locali
10	Onorari periti e consulenti
11	Franchigia per sinistro
12	Anticipo indennizzo
13	Enti presso Terzi
14	Coesistenza di assicurazioni trasporti
15	Assicurazione degli Archivi
16	Smarrimento di cose assicurate
17	Atti vandalici

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Buona Fede
Art. 2	Diminuzione del rischio
Art. 3	Altre Assicurazioni
Art. 4	Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie
Art. 5	Durata della polizza
Art. 6	Recesso in caso di sinistro
Art. 7	Forma delle comunicazioni
Art. 8	Oneri Fiscali
Art. 9	Foro Competente
Art. 10	Rinvio alle norme di Legge
Art. 11	Interpretazione del contratto
Art. 12	Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
Art. 13	Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Art. 14	Clausola Broker
Art. 15	Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)
Art. 16	Validità temporale della copertura Assicurativa
Art. 17	Ispezione delle cose assicurate
Art. 18	Adempimento Legge 136/2010
Art. 19	Responsabile Esecuzione Polizza



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 2 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 3 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 4 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 5 Mandato dei periti
- Art. 6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. 7 Anticipo indennizzo
- Art. 8 Assicurazione Parziale ex art. 1907 c.c.
- Art. 9 Pagamento dell'indennizzo
- Art. 10 Recupero delle cose rubate
- Art. 11 Certificati rilasciati dall'Autorità

SEZIONE 6 - LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIE E SCOPERTI

- Art. 1 Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

SEZIONE 7 – DANNI DIRETTI – CAPITALI ASSICURATI

SEZIONE 8 – FURTO E RAPINA – SOMME A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

SEZIONE 9 - RIEPILOGO SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

SEZIONE 10 – ALLEGATI



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Allagamento	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Bradidismo	Lento movimento locale della crosta terrestre, diretta dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".
Broker	l'intermediario che ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione.
Caduta Aerei	Si intende la caduta di aeromobili, o di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o di cose da essi trasportate.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui.
Danno liquidabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e/o franchigie) e limiti di indennizzo



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Eventi atmosferici	Vento, grandine, bufere, uragani, tempeste, trombe d'aria, neve, pioggia, ghiaccio, gelo, e qualsiasi altra manifestazione meteorologica.
Eventi sociopolitici	Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.
Fabbricati di interesse storicoartistico	i fabbricati di interesse storico o artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53. Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Fabbricato".
Fabbricati	tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, inclusi i capannoni pressostatici, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, impianti idrici, termici, elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, oltre a tutto quanto non é compreso nella definizione "macchinario" e "merce", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.
Franchigia	la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, e in eccesso alla quale viene applicato il massimale/limite di indennizzo e/o gli eventuali sottolimiti
Frane	Movimenti di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante.
Giorni	Ove non espressamente specificato si intendono giorni solari.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Inondazioni e/o alluvioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. In tale definizione sono incluse anche la serie di onde che hanno origine da un terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso (Tsunami).
Macchinario	Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili, stampi, trafilati, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, centrali idroelettriche, canali ed opere di presa, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, segnalazione sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. Si intendono altresì inclusi calcolatori, elaboratori elettronici e simili nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche. Sono pure compresi locomotori e qualsiasi altro mezzo di locomozione interna non iscritto al P.R.A. Con la medesima definizione di intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, opere di miglioria ed abbellimento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, stampe, sculture, raccolte e collezioni, perle, pietre e metalli preziosi, cose aventi valore artistico o affettivo, oggetti promozionali, oggetti d'arte o di antiquariato non costituenti merci; oggetti promozionali, oggetti d'arte o di antiquariato e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, ad esposizioni, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione "merci", "fabbricati" e "valori" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa. Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.

Maremoto Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ed il cui epicentro si trova sotto la superficie del mare.

Merci per merci si intendono le materie prime, i metalli non preziosi e preziosi (oro, argento e platino), i metalli occorrenti per la fabbricazione dei prodotti dell'industria, le merci in corso di lavorazione, i semilavorati, i prodotti finiti, le scorte e materiali di consumo, gli scarti e ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze infiammabili e le merci speciali, i recipienti, i supporti, gli imballaggi ed il materiale di imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto sia al coperto che all'aperto, anche su mezzi di trasporto e /o in giacenza presso Società del Gruppo o presso terzi; sono pure compresi, scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quant'altro costituisce magazzino e deposito; si comprendono, altresì carta in semplice deposito e/o in corso di stampa, carta stampata, anche già confezionata in opuscoli, volumi, ecc., tela, pelle, cartoncino per legatoria e simili, scatole e confezioni in genere di carta e/o cartone, pubblicazioni e riproduzioni di opere d'arte, con o senza cornici, timbri, targhe, monete (comprese quelle fabbricate o in corso di fabbricazione dalla Zecca dello Stato), documentazioni contabili, raccolte scientifiche d'antichità e numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre preziose, medaglie, fusioni d'arte, sigilli, coni, punzoni ed altri prodotti similari, cere d'autore e cere bianche e oggetti vari di raccolte anche in metallo prezioso di proprietà dell'Assicurato, dello Stato e di terzi. Sono compresi nella voce "merci" i beni anche di interesse artistico, di proprietà dell'Assicurato, comunque catalogati anche se non risultanti dall'inventario redatto ai fini contabili, ovvero indicati senza specifica attribuzione di valore. Sono compresi inoltre il contenuto della Libreria dello Stato, del Museo della Zecca ed il materiale didattico della Scuola dell'Arte della Medaglia e oggetti artistici e/o di antiquariato di particolare pregio. Oltre a quanto descritto ed a solo titolo indicativo e non limitativo si intendono "Merci" tutto quanto necessario per lo svolgimento dell'attività esercitata dall'Assicurato, nulla escluso e/o eccettuato.

Polizza il documento che prova e regola l'assicurazione.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Premio	la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società'	l'Impresa assicuratrice oppure la delegataria e/o le eventuali Imprese coassicuratrici oppure la mandataria e le altre Imprese facenti parte dell'ATI
Subsidenza	Lento e progressivo processo di abbassamento verticale del suolo causato da fattori geologici.
Terremoto,fenomeno tellurico	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene e non provocate dall'azione dell'uomo; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto / Fenomeno Tellurico", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro". Tale definizione non include né maremoti né tsunami.
Terrorismo	Si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, connesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi. Si precisa che, per atti di terrorismo, non si intendono in ogni caso i seguenti eventi che sono pertanto assicurati nei limiti ed alle condizioni previste dalla presente polizza: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, compresi quelli



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

di sabotaggio (salvo che rientranti nella definizione di terrorismo prevista dal primo comma).

Tsunami	Serie di onde che hanno origine da un terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso.
Valanghe,slavine	Masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle ed accrescendosi di volume durante il percorso.
Valori	denaro (valuta italiana ed estera in banconote e monete, escluse le monete costituenti prodotto in lavorazione/deposito della Zecca dello Stato) qualsiasi titolo nominativo o al portatore, assegni, vaglia postali, francobolli, valori bollati, titoli (esclusi quelli costituenti prodotti in lavorazione/deposito dell'Assicurato) o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non, di proprietà sia dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia in possesso a qualsiasi titolo per lo svolgimento della propria attività amministrativa oltre tutto quanto non compreso nella partita merci.

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

A titolo esemplificativo ma non limitativo si stabilisce che la presente polizza ha per oggetto l'indennizzo relativo ai danni ai beni mobili e/o immobili, Fabbricati, Macchinari, Merci, Valori sia di proprietà o comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi, che in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito o in uso a qualsiasi titolo, o per i quali il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente all'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso nel presente Capitolato.

A titolo indicativo e non esaustivo il patrimonio/massimali IPZS si considera articolato nelle seguenti partite:

Sezione incendio:

- 1) Fabbricati;
- 2) Macchinari;
- 3) Merci;
- 4) Spese di demolizione e sgombero;
- 5) Valori a PRA;
- 6) Ricorso terzi.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Sezione furto:

- 1) Macchinari e merci;
- 2) Valori;
- 3) Portavalori.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili, nonché presenza di rivestimenti esterni in lastre di cristallo/vetro.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Il Contraente è esonerato dal dichiarare eventuali sinistri che avessero colpito le cose assicurate. Resta fermo l'obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, così come previsto al successivo Art. 1 sezione 4

SEZIONE 2 – “ALL RISK” DANNI DIRETTI

Art. 1 - OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato contro tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso nel presente Capitolato.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Art. 2 - RISCHI ESCLUSI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile) a risarcire i danni causati da:

- A) Atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, nazionalizzazione, requisizione o altri eventi simili, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni.
- B) Esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, impiego di armi nucleari, contaminazione radioattiva. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
 - a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
 - b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive.
- C) Dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri.
- D) Graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, smog; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso alla Sezione Danni Diretti.
- E) Insetti di tutti i tipi, vapore, variazione di temperatura, perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza, estetica, muffe, a meno che siano conseguenti ad evento coperto dalla presente assicurazione.
- F) Infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; frode; malversazione; truffa; scippo; sparizioni misteriose; furto senza scasso; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari (se supportabili solo tramite evidenze di inventario).
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per “infedeltà dipendenti” si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità. Salvo quanto previsto da altre apposite condizioni.
- G) Danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto da altre apposite condizioni.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

- H) Trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto previsto nelle singole clausole di polizza.
- I) Contaminazione, inquinamento di aria, acqua, suolo; le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica o biologica connessi ad atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
- L) Difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.
- M) Virus nei *computers e/o hackers* e in genere da qualsiasi danno rientrante nella seguente definizione di *Cyber Risk*:

"Cyber risk"

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati (*"embedded chips"*);
- perdita e/o danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati di programmi riferiti alla presente garanzia *cyber risk*;
- funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti *web* o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
- computer virus e/o programmi affini (*trojans, worms, ecc.*);
- utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente polizza **non copre** inoltre i danni di:

- N) Deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati da suo naturale uso o funzionamento; smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista; non sono in ogni caso esclusi i danni causati da implosioni e/o esplosioni e/o scoppi.
- O) Vizio intrinseco, costruzione difettosa, errore di progettazione (salvo per quanto coperto nell'ambito della clausola "Innovazione nel rischio"), errori di lavorazione nel caso in cui tutti questi influiscano



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione.

- P) Di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di guasti ai macchinari, di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari..
Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- Q) Normale assestamento, restringimento o espansione di: fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti.
- R) Messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie di polizza.

Tutto quanto sopra (punti da A a R), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 3 - BENI ESCLUSI

- a) Il valore dell'area, terreni.
- b) Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.
- c) Aerei, velivoli spaziali, veicoli a motore iscritti al PRA, rotabili ferroviari.
- d) Miniere, gallerie (con esclusione dei sottopassi), ponti, strade ferrate, dighe, oleodotti, piattaforme marine, proprietà offshore.
- e) Se situate al di fuori dell'area degli stabilimenti le linee aeree di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto.
- f) Beni in leasing se già assicurati da altre polizze operative.

Art. 4 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI

1) VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)

Premesso che per “Valore a Nuovo” si intende convenzionalmente:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

per i macchinari, gli impianti, l'attrezzatura, l'arredamento, gli stampi, i modelli e altri enti rientranti nella definizione di “Macchinario”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell'art. 6 Sezione 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno **e Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto “Valore a nuovo” alle seguenti condizioni:**

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a “Valore a nuovo” non esistesse;
 - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al “Valore a nuovo”;
- 2) Agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art.8 delle Norme che regolano i sinistri, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo “Valore a nuovo”: è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “Valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione a nuovo”: viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo.
- 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è determinata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale e anche all'estero (in quest'ultimo caso



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

sempreché non ne derivi aggravio per la Società) e purché ciò avvenga (salvo comprovata forza maggiore) entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengono eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "valore a nuovo" come convenuto nella premessa.

- 5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, impianti, etc. (come descritti alle relative definizioni) in stato di attività o di temporanea inattività (purché di durata non superiore a 12 mesi antecedenti il sinistro) o in attesa di attivazione.
- 6) E' data facoltà all'Assicurato di :
 - a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato giustifichi la fondatezza;
 - b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività dell'Assicurato;
 - c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato o sostituito;
 - d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
 - e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d).

Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

2) PREZZO DI VENDITA (SELLING PRICE)

La Società, a parziale deroga di quanto indicato alla Sezione 5, articolo 6 "Determinazione del danno" punto 3 "Merci", in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna. La presente pattuizione è operante a condizione che la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata.

3) BENI AVENTI VALORE ARTISTICO E OGGETTI D'ARTE

Relativamente ai beni aventi valore artistico ed agli oggetti d'arte, in caso di sinistro il risarcimento verrà calcolato in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, a seconda di quale dei due risulta più elevato.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

4) COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito all'art. 6 della Sezione 5 - Norme che regolano i sinistri - é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

5) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 8 della Sezione 5-Norme che regolano i sinistri- Assicurazione Parziale, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro. Qualora inferiore, il disposto di cui all'art. 8 della Sezione 5- Norme che regolano i sinistri –Assicurazione Parziale rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

6) RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e locatari" e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti/Amministratori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Sono da considerare terzi anche le Società le quali, rispetto al Contraente/Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

7) RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del c.c., risponde, secondo le norme di liquidazione dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 8 "Assicurazione Parziale" delle norme che regolano la gestione dei sinistri, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

8)ACQUA PIOVANA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia **esclusi** dall'assicurazione:

- i danni subiti da cose mobili all'aperto
- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali, fatta eccezione per le bobine di carta e delle prese/impianti di energia elettrica e della rete fonia dati.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto la voce "Acqua piovana".

9) SOVRACCARICO NEVE

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni causati a fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto la voce "Sovraccarico neve".

10) CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

La garanzia per i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di crollo e collasso strutturale conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti stabiliti all'art.1 sezione 6 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

11) DANNI A LASTRE E CRISTALLI

La Società risponde nel limite previsto nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto la voce "Lastre e cristalli", dei danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre e cristalli con altre nuove o eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto e installazione.

Devono intendersi esclusi i danni da fenomeni atmosferici nonché verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

12) EVENTI SOCIOPOLITICI – TERRORISMO

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo – intendendosi per "atto di terrorismo" qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone, anche dipendenti, che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte – atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Si intendono inclusi i danni da imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati nei limiti stabili nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 6 sotto la voce "Danni da imbrattamento".

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto la voce "Eventi sociopolitici" e "Terrorismo".

Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta, calcolato sulla base del tasso imponibile (relativo alla voce "Terrorismo" quotata nell'offerta economica dalla Società).

13) TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti durante il periodo dell'assicurazione.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto la voce "Terremoto".

14) EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne;
- macchinari e merci posti all'aperto non per normale destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

Relativamente ai danni causati da grandine devono intendersi inclusi quelli subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- lastre e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto la voce "Eventi atmosferici" e "Grandine su fragili".

15) INONDAZIONE/ALLUVIONE/ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la Società non indennizzerà i danni materiali e diretti:

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento, ad eccezione delle bobine di carta e delle prese /impianti di energia elettrica e della rete fonia dati;
- a "macchinario" e "merci" poste all'aperto, a eccezione di macchinari fissi per destinazione.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".

16) FENOMENI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Ai fini del fenomeno elettrico ed elettronico in relazione al quale si intendono i danni per effetto di corrente, scariche, sbalzi di tensione o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, surriscaldamento, fusione:

- a macchine, macchinari, impianti, apparecchiature, apparecchi e circuiti elettrici e/o elettronici in genere – comprese le apparecchiature elettroniche non di processo (intendendosi per tali sistemi di elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, PC, scanner, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e/o telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed in genere ogni altra macchina elettronica non di processo);
- alle merci.

La suddetta garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, **fino al limite di indennizzo indicato** nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

17) SCOPPIO DA USURA

Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.

18) GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, ASSICURATO O TERZI

La Società risponde dei guasti e dei danni fatti per ordine delle Autorità, nonché di quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare e/o ridurre l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

19) DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni di dispersione del liquido contenuto nei serbatoi e nei relativi impianti fino al limite di indennizzo indicato nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

20) ENTI ALL'APERTO

A parziale modifica di quanto eventualmente previsto in altre clausole della presente polizza, le garanzie si intendono estese ai macchinari e alle merci anche se posti all'esterno dei fabbricati, sia nell'ambito degli stabilimenti sia nelle loro immediate adiacenze o vicinanze. Le garanzie sono operanti anche durante il carico e lo scarico ed a bordo degli automezzi. La garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

21) MOVIMENTAZIONI MERCI

Le merci si intendono garantite anche durante il trasporto su qualsiasi autocarro di proprietà dell'Assicurato. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Le garanzie di cui alla presente clausola si intendono prestate nei limiti previsti nella Scheda di cui all'art. 1 Sezione 6 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti di polizza.

22) ENTI PRESSO TERZI

“Merci” e “Macchinari” posso essere affidati in conto lavorazione e/o deposito presso stabilimenti e/o depositi sia di terzi che di consociate nonché presso magazzini doganali o generali o spedizionieri e ivi quindi si



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

intendono assicurati fino all'importo indicato nella Scheda di cui all'art. 1 Sezione 6 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti di polizza.

Relativamente ai suddetti enti l'Assicurato dichiara di essere in grado, in caso di danno, di dimostrare con fatture, registrazioni ed altri documenti, l'esatto loro ammontare presso ciascun stabilimento e/o deposito al momento del sinistro. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

23) SPESE EXTRA

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, di qualunque tipo esse siano, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazioni temporanee di telefono, telex, etc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami
- lavoro straordinario
- lavorazioni presso terzi

La garanzia si intende prestata per il tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, ivi comprese le tempistiche per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica imposte da disposizioni normative.

La garanzia si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 12 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Tale garanzia comprende anche le "expediting expense" intese come extra costi sofferti per riparazioni, temporanee o permanenti.

La Società non indennizza tuttavia le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentino le forniture, stati di guerra.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

La presente estensione di garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, fino all'importo indicato nella Scheda di cui all'art. 1 Sezione 6 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti di polizza.

Inoltre si precisa che la Società si impegna a risarcire all'Assicurato tutte le spese supplementari conseguenti al sinistro, ragionevolmente sostenute, anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di dimostrare una perdita di utile lordo, purché tali spese non vengano altrimenti indennizzate a termini della presente polizza e siano regolarmente documentate.

24) DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

Nella somma per la partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi di materiali, spese, competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La presente estensione di garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto la voce "Differenziale storico-artistico".

25) MATERIALE FUSO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate tutte in conseguenza del calore e/o della variazione di temperatura dovuti al materiale che, per cause non volute dall'Assicurato e/o per evitare (o nel tentativo di evitare) un altro danno, sia stato scaricato o sia fuoriuscito dalle apposite attrezzature, nonché in conseguenza della successiva solidificazione del materiale medesimo.

La Società risponde altresì delle perdite e/o danni di tale materiale scaricato o fuoriuscito, nonché delle spese necessarie per rimuovere e/o recuperare tale materiale scaricato o fuoriuscito.

Le spese sostenute per la ricerca e la riparazione dell'eventuale difetto, guasto o rottura che ha originato il danno, si intendono comprese entro il limite previsto nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto la voce "Spese ricerca guasto".



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

26) DOLO O COLPA GRAVE

La presente polizza non sarà invalidata, né totalmente né parzialmente, in caso di perdita o danno causato, aggravato o contribuito da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo delle persone di cui lo stesso debba rispondere.

27) COPPIE O SERIE

In caso di danno indennizzabile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà a scelta dell'Assicurato:

- a) la proporzione ragionevole del valore della collezione, dando considerazione all'importanza dell'articolo/i stessi, ma non al punto da equiparare la perdita dell'articolo alla perdita dell'intera collezione;
- b) l'intero valore della coppia o serie a condizione che l'Assicurato ceda alla Società il rimanente articolo/i della coppia o serie.

Tuttavia, in caso di danno indennizzabile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società indennizzerà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

28) CONTROLLO MERCI/RINUNCIA DIRITTO DI RECUPERO

Si conviene che in caso di danni alle merci assicurate, l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo dei prodotti parzialmente o totalmente danneggiati. Egli inoltre sarà il solo a stabilire se sia possibile ottenere un valore di recupero dai prodotti parzialmente danneggiati mediante loro rilavorazione e/o vendita.

In caso di recupero, la Società rimborserà le spese di recupero e/o di ricondizionamento (stabilite secondo le metodologie dell'Assicurato), mentre in caso di distruzione la Società rimborserà il valore della merce così distrutta, determinato secondo la presente polizza.

Nel caso l'Assicurato stabilisca che nessun recupero possa essere ottenuto, la Società potrà richiedere idonea documentazione comprovante la definitiva distruzione dei prodotti parzialmente danneggiati.

Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di spedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

Fermo in ogni caso quanto previsto dalle norme inerenti gli obblighi in caso di sinistro.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

29) MARCHI ED ETICHETTE – SPESE DI RICONDIZIONAMENTO

In caso di danni dovuti a rischi assicurati che colpiscano involucri, etichette e capsule, anche senza intaccare la merce assicurata, la Società rimborserà il costo di ricondizionamento della merce, nonché le spese di trasporto. Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di rispedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

30) INDENNIZZO SEPARATO

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, **dietro richiesta dell'Assicurato**, sarà applicato tutto quanto previsto dalle condizioni valide per entrambe le Sezioni Danni Diretti in merito al pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita come se, ai soli effetti di dette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

31) BENI DEI DIPENDENTI

La Società indennizza anche i beni di proprietà, o in possesso dei dipendenti/Amministratori, danneggiati o distrutti da un sinistro, purché l'evento che ha originato il predetto sinistro non sia escluso, nei limiti per i preziosi ed i valori previsti nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

32) PERDITA PIGIONI

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il **limite di 12 mesi**.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

33) SALVATAGGIO E RECUPERI

Qualora legalmente ammesso e nel presupposto che gli indennizzi dei sinistri risarcibili in conformità alle polizze locali non vengono pregiudizievolemente limitati, tutti i salvataggi, recuperi e pagamenti, ad esclusione delle rivalse e delle assicurazioni delle franchigie, recuperati o ricevuti, prima della definizione di un sinistro



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

indennizzabile con la presente polizza, ridurranno l'ammontare del sinistro stesso. Se recuperati o ricevuti dopo la definizione di un sinistro indennizzabile con la presente polizza, questo ammontare netto recuperato sarà diviso fra le parti interessate, cioè l'Assicurato e qualsiasi Assicuratore che partecipa all'indennizzo di una qualsiasi perdita, in proporzione dei loro rispettivi interessi.

34) OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio.

35) INATTIVITÀ DI SINGOLO RISCHIO

Se l'attività si rende inattiva, si conviene tra le Parti che il tasso sarà ridotto al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività.

Durante l'inattività è data facoltà al Contraente o all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per tre giorni, consecutivi o non, di ogni mese allo scopo della loro conservazione.

Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società ed ad integrare il premio per stabilimento attivo.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Premesso che, durante il periodo assicurativo potranno verificarsi interruzioni temporanee di lavorazione, ai fini della presente condizione si prenderanno in esame fermate continuative non inferiori ad una settimana e per un minimo annuo di tre settimane.

Al termine di ogni annualità assicurativa verrà conteggiato il rimborso di premio relativo (escluse le imposte).

36) MODIFICHE, NUOVI INSEDIAMENTI E VARIAZIONI DEL RISCHIO

E' facoltà dell'assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati, macchinari ed impianti aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati, macchinari ed impianti che resteranno compresi nel valore già previsto nella corrispondente partita senza che l'assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società. Ciò sempreché le modifiche apportate non comportino aggravamento di rischio e/o non risulti aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente polizza.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

In caso di modifiche nelle costruzioni ed impianti, ed in caso di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino ed è comprensiva dei materiali da costruzione, macchine e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area della singola unità assicurativa. Relativamente a macchinari e merci, essi possono subire cambiamenti di ubicazione nell'ambito delle diverse unità assicurate.

37) OPERE DI MIGLIORIA

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 5) punto 1 qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione.

Qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie imposte da norme e/o regolamenti emanate da pubbliche autorità, il maggior indennizzo a questo titolo potrà essere liquidato entro il limite previsto dalla presente polizza.

38) SPESE RICERCA GUASTO E ACQUA CONDOTTA

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti in genere (idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione, etc.) pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza oltre al danno arrecato anche:

- a. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b. le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti sotto le voci "Spese ricerca guasto" ed "Acqua condotta".

39) SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, LIVELLAMENTO, PULIZIA

La Società rimborserà le spese necessarie per:



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

- demolire, trattare, smaltire, sgomberare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico che l'Assicurato sia autorizzato ad usufruire, i residui del sinistro, compresi quelli contaminati nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento e pulizia;
- rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente polizza rimborsa inoltre le seguenti spese sostenute a seguito di danno assicurato:

il costo per la demolizione e rimozione di macerie, incluse quelle contaminate, dei beni non assicurati dai locali dell'Assicurato e per il loro trasporto e consegna alla discarica;

il costo di pulizia e di protezione, nonché il costo di bonifica del terreno contaminato.

La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, **fino all'importo indicato nella specifica Partita.**

In ogni caso, il risarcimento delle **spese per smaltimento e/o trattamento di residui tossici e nocivi** si intende prestato **fino a concorrenza di un limite di Euro 250.000,00** per sinistro e per annualità assicurativa.

E' fatto salvo il disposto dell'Art. 1914 del Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

40) ONERI DI URBANIZZAZIONE – ORDINANZE AUTORITA'

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce " Fabbricato" sono compresi anche i costi e/o oneri che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

41) ONORARI PERITI, INGEGNERI, ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI

La Società rimborserà all'Assicurato, **entro il limite di risarcimento indicato** nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti nella scheda di polizza, nonché delle eventuali somme assicurate con specifiche Partite, le spese e/o onorari dello stesso sostenuti per le prestazioni connesse con il sinistro, la riparazione e/o ricostruzioni e/o sostituzione di fabbricati e macchinari assicurati, distrutti o danneggiati, per architetti, ingegneri, professionisti e consulenti in genere.

La Società rimborserà integralmente all'Assicurato le spese e gli onorari per il perito di parte scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano la gestione dei sinistri, nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito in caso di perizia collegiale.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

42) SPESE ADDIZIONALI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E PER TRASPORTI CELERI ED AEREI

Sono rimborsabili le spese addizionali per riparazioni temporanee o per accelerare la riparazione dei beni danneggiati, comprese le spese per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purché tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza.

43) COSTI PER L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E SPESE DI ESTINZIONE

Se i beni assicurati vengono distrutti o danneggiati da un rischio coperto dalla presente polizza, la stessa coprirà:

- a) i costi per l'intervento dei vigili del fuoco ed altre spese di estinzione delle quali l'Assicurato può essere gravato;
- b) la perdita di materiali usati per l'estinzione dell'incendio.

44) SPESE RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, REGISTRI, MATERIALE MECCANOGRAFICO E SIMILI ENTI

Con riferimenti ai danni ai seguenti enti:

disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi di qualsiasi genere, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche, apparecchiature ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società risponde, oltre che dei danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva degli enti distrutti, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, **entro il termine di 18 mesi dal sinistro** per la riparazione, ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.**

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o consulenti e/o dipendenti e/o prestatori di lavoro di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

La suddetta garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, **fino al limite di indennizzo indicato** nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, nonché delle eventuali somme assicurate con specifiche Partite.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

45) VALORI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, per le garanzie assicurate nella presente polizza, che coinvolgano i "valori" (come definiti nel paragrafo "Definizioni"). Per la presente garanzia l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., quindi non è operante l'art. 8 delle Norme che regolano la gestione dei sinistri, "Assicurazione Parziale".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una annualità assicurativa e cumulativamente per tutte le ubicazioni assicurate, un importo superiore a quello assicurato alla relativa partita.

46) SPESE DI AMMORTAMENTO

L'assicurazione relativamente ad effetti, titoli, assegni, ecc. è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento ecc. di tali effetti, titolo, assegni, ecc. sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.

47) SPESE DI COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso nei limiti indicati nell'apposita Scheda all'Art. 1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

48) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, in caso di sinistro, rinuncia al diritto di rivalsa che potrebbe competerele in base all'art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo, nei confronti di persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge: nei confronti di clienti e fornitori; nei confronti delle Società consociate, controllate, collegate, affiliate, sussidiarie e/o associate, sia italiane che estere; nei confronti di depositari e/o terzisti utilizzati in forma permanente; nei confronti di Enti Fieristici ed organismi similari; nei confronti di proprietari di immobili qualora ciò fosse previsto nel contratto di locazione. Tale norma non si applica nel caso in cui l'Assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del terzo responsabile e sia consenziente all'azione di rivalsa da parte della Società.

49) AGGIORNAMENTO VALORI ASSICURATI E INTRODUZIONE NUOVI ENTI – LEEWAY CLAUSE REGOLAZIONE PREMIO

Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni e che esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata,



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

con i criteri indicati nell'Art. 5 - Sezione 2- Valore a Nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo), la Società s'impegna a garantire le variazioni di copertura per gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.

La Società si impegna inoltre a garantire le variazioni di copertura per gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 20% delle somme complessive assicurate per tutte le Partite fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00 per singola ubicazione .

Entro 120 (centoventi) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

Di conseguenza la Società provvederà all'emissione di un'apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato; con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti, di cui l'Assicurato é tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 20%. La stessa procedura sarà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

I premi dovuti in applicazione della presente clausola dovranno essere pagati e/o rimborsati nei termini previsti nella Sezione Condizioni Generali di assicurazione 2 Art. 4) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Eventuali valori eccedenti la limitazione del 20% ed eccedenti Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) per singola ubicazione saranno oggetto di specifica pattuizione.

50) NUOVE ACQUISIZIONI

Si intendono automaticamente compresi in copertura nuove aziende o stabilimenti entrati a far parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa durante il corso del presente contratto, alle medesime condizioni in corso, anche quando non dovesse ancora esistere una comunicazione ufficiale da parte del Contraente alla Società fino al massimale di Euro 20.000.000,00 (venti milioni) per singola acquisizione. Eventuali valori eccedenti Euro 20.000.000,00 (venti milioni) per singola acquisizione saranno oggetto di specifica pattuizione.

Tali nuovi enti dovranno essere segnalati entro 60 (sessanta) giorni dall'acquisizione alla Società.

51) CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda all'Art. 1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 3 - FURTO E RAPINA

1) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione inerente tutti i danni derivanti da:

- Furto
- Rapina (sottrazione di beni mediante violenza o minaccia alle persone)
- Estorsione
- Guasti causati dai ladri
- Portavalori

si intende prestata “a primo rischio assoluto”, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ovvero del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

2) REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro, i limiti per Furto e Rapina si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e scoperti. Resta tuttavia inteso che tali limiti si intenderanno automaticamente reintegrati dal momento stesso del danno, con **l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio addizionale entro 30 giorni** dalla presentazione della relativa appendice.

L'ammontare complessivo dei reintegri in uno stesso periodo di assicurazione non potrà superare l'importo del massimale originario.

3) FURTO COMMESSO CON LA COMPLICITA' E/O PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI E/O DA DIPENDENTI

A parziale deroga di quanto indicato al punto F) dei Rischi Esclusi, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti dell'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione **sempreché si verifichino le seguenti circostanze:**

- la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi. Il termine “chiavi” comprende anche strumenti di comando di dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente;
- il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

4) PORTAVALORI

La garanzia si intende prestata, **fino al limite di indennizzo indicato** nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)

commessi sui dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, che **si svolge entro i confini del Paese di residenza dell'Assicurata**, detengono i valori stessi.

Per dipendenti si intendono l'Assicurato, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori e tutti i prestatori di lavoro in genere. Gli appartenenti agli Istituti di Polizia Privata, Istituti di Vigilanza, le Guardie Giurate, gli Agenti delle Forze dell'Ordine e società e/o organismi similari, incaricati dall'Assicurata, sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti e prestatori di lavoro".

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

L'Assicurazione è operante **esclusivamente per i dipendenti** (portavalori ed accompagnatori), come più sopra definiti, **che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni**.

Si intendono inoltre compresi i danni da furto e rapina avvenuti durante le eventuali operazioni di carico e scarico dei valori.

5) ASSEGNI IN BIANCO

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è risarcibile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo risarcimento è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo risarcibile non potrà superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso.

A tal fine, l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Nessun risarcimento spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dell'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

6) GUASTI CAGIONATI DA LADRI

L'Assicurazione vale altresì per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e nei limiti di cui alla scheda all'art. 1 Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

7) FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole o rapinandole al suo legittimo detentore od impossessandosene mediante furto e sempreché il furto delle cose assicurate sia commesso nei locali o nei mezzi di custodia chiusi in ore non di lavoro e senza concorso da parte di dipendenti dell'Assicurato.

8) FURTO CON DESTREZZA NEI LOCALI

L'assicurazione è estesa al furto commesso con destrezza nei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché il furto sia constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e denunciato entro il giorno successivo od il primo giorno utile non festivo.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto nei limiti di cui alla scheda all'art. 1 Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

9) VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA E NEI LOCALI

La garanzia relativa ai "valori" è prestata sia per quelli riposti in camere corazzate, camere di sicurezza, in casseforti o in armadi corazzati, sia per quelli non contenuti in tali mezzi di custodia. Relativamente ai valori non contenuti in tali mezzi di custodia, ma presenti nei locali, purché rinchiusi in cassetti o mobili, in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una annualità assicurativa oltre il limite di cui alla scheda all'art. 1 Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

10) ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito e dei consulenti che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

delle Norme che regolano la gestione dei sinistri, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La franchigia prevista in caso di sinistro non sarà applicata per tale clausola.

11) FRANCHIGIA PER SINISTRO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per qualsiasi tipo di danno secondo quanto indicato nella scheda all'Art. 1 Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, salvo quanto diversamente indicato nella medesima per le singole garanzie.

12) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'Assicurato si impegna a restituire immediatamente l'anticipo ottenuto, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti dell'anticipo ricevuto.

13) ENTI PRESSO TERZI

La Società prende atto che gli enti assicurati alla partita 2) Macchinari e Merci per tutte le ubicazioni assicurate in polizza esclusa Via XX Settembre – Roma, si intendono assicurati, per un valore non superiore al 10% delle somme assicurate, per singolo sinistro, anche:

- Presso terzi;
- Su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- Presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità europea.

14) COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le cose assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche dalle polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda gli importi garantiti dalle polizze contro i rischi di trasporto nei limiti della somma assicurata con la presente polizza. Il Contraente o l'Assicurato,



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società delle o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite dal sinistro.

15) ASSICURAZIONE DEGLI ARCHIVI

La Società indennizza i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. L'importo dell'indennizzo per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare la somma di Euro 10.000,00.

16) SMARRIMENTO DI COSE ASSICURATE

A parziale deroga del punto F) dei Rischi Esclusi all'art. 2 della Sezione 2, la Società risponde dei danni di smarrimento delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, **fino al limite di indennizzo indicato** nella scheda all'art. 1 Sezione 6) Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti. Rimane **a carico dell'Assicurato l'onere di provare l'avvenuto smarrimento.**

17) ATTI VANDALICI

L'assicurazione vale anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina (sottrazione e/o costrizione a consegnare le cose mediante violenza alla persona o minaccia) consumati o tentati.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Buona Fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento dei danni né comporteranno la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

Si precisa altresì che non costituiranno pregiudizio per l'indennizzabilità di eventuali sinistri:

- a) l'eventuale esistenza nei locali contenenti i beni assicurati, di merci e/o altri beni di terzi, qualunque sia la loro natura, qualità e quantità;
- b) eventuali inadempimenti di una o più disposizioni contenute nella presente polizza, avvenuti presso ubicazioni non gestite dall'Assicurato, sulle quali egli non esercita controllo diretto e/o totale;
- c) ogni altra circostanza in cui l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 2 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 3 – Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.. L'Assicurato e/o il



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente.

Per regolazione/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Durata della polizza

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società Aggiudicataria si impegna, al fine di assicurare la continuità del servizio, a concedere una proroga temporanea della/e polizza/e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore alla scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della/e nuova/e polizza/e; la richiesta di IPZS avverrà con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

IPZS si riserva la facoltà di richiedere alle Compagnie Aggiudicatrici l'estensione delle polizze in vigore per una durata di ulteriori 12 mesi dalla scadenza, inoltrando la richiesta scritta alla Società entro 30 giorni antecedenti la scadenza. L'eventuale estensione avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore alla scadenza.

Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 2/12 del premio di assicurazione

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso scritto di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.. In caso di recesso esercitato da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.

La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso *“l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo”* restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 8 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Di contro, tutte le spese di contratto di eventuale registrazione ed altre spese accessorie e dipendenti sono a carico della Società.

Art. 9 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa di riferimento, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- n. del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno e breve descrizione del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti o senza seguito, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Gli obblighi a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio permangono in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

La Società, inoltre, si impegna a garantire un servizio di liquidazione delle prestazioni assicurate efficiente e tempestivo.

Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte nel presente capitolato. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Compagnie eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato si intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14– Clausola Broker



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Il Contraente incarica Assiteca - S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta dai medesimi alla Società come pure ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata al Broker nei termini contrattualmente previsti deve intendersi come effettuata alla Società.

Art. 15 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 16 – Validità temporale della copertura assicurativa

Le garanzie prestate con la presente polizza avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 17 – Ispezione delle cose assicurate



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, salvo preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi al Contraente/Assicurato ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 18 - Adempimento Legge 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. In tutti i contratti con il broker o di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con il broker, i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento al broker, all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché del broker, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 19 – Responsabile Esecuzione Polizza



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

In fase di stipula della polizza, la Stazione Appaltante indicherà il nominativo del Responsabile di Esecuzione della polizza per IPZS quale referente per la Società delle tematiche inerenti l'esecuzione della polizza stessa. Tale Responsabile potrà avvalersi del supporto del broker incaricato da IPZS.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. I valori assicurati con la presente polizza ed i limiti di indennizzo non saranno ridotti a seguito di sinistro, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse previsto un limite per anno.

Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto della legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del c.c.;
- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residuati del sinistro fino al termine delle operazioni peritali senza avere, per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di furto o rapina o sinistro a portavalori, a modifica di quanto indicato ai precedenti punti b) e c), il Contraente e/o l'Assicurato deve:



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

- f) darne avviso alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, ed il numero di polizza;
- g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate o per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- h) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) b) f) g) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) - g) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi; il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Art. 5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire circostanze che al momento del sinistro avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla condizione 2) che precede;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate secondo i criteri di valutazione di polizza;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concertati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati** – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al momento di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Macchinari** – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali a quelle esistenti od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

- 3) **Merci** – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati** – applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- **per macchinari, merci** – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo 8)- Assicurazione Parziale

Art. 7 - Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Eur 100.000,00.= (centomila). L'acconto non potrà comunque essere superiore a Eur 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

L'Assicurato si impegna a restituire immediatamente l'anticipo ottenuto, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti dell'anticipo ricevuto.

Art. 8 - Assicurazione Parziale ex art.1907 c.c.

Se dalle stime effettuate secondo le disposizioni del presente contratto risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro – art. 1907 c.c..



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo da parte del Contraente e dell'Assicurato medesimo.

Art. 10 - Recupero delle cose rubate

In caso di recupero “valori”, o recupero di altre cose assicurate, la cui perdita sia stata risarcita a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tal fine, sarà rimborsato come segue:

- in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione l'ammontare del risarcimento corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico;
- in secondo luogo per ridurre il danno liquidabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per il risarcimento della stessa corrisposto all'Assicurato.

E' riservata all'Assicurato la facoltà di ottenere dalla Società, senza possibilità per quest'ultima di rilevare eccezioni, la restituzione delle cose recuperate, a fronte del rimborso alla Società della **quota d'indennizzo relativa ai beni di cui sia stata richiesta la restituzione.**

Art. 11 - Certificati rilasciati dall'autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se l'Assicurato fosse impossibilitato a presentare i predetti certificati, **fermo restando l'impegno dell'Assicurato a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.**

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a “fatto reato” (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione, etc.).



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 6 - LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 1 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

SEZIONE DANNI DIRETTI

Salvo quanto previsto nella tabella che segue per le singole garanzie, per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato l'importo di Euro 10.000,00 da considerarsi quale "franchigia frontale".

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
Acqua Piovana	Euro 100.000,00 per sinistro ed anno	Frontale
Onorari di Periti, Ingegneri, Architetti, Professionisti e Consulenti	Euro 50.000,00 per sinistro ed Euro 100.000,00 per anno assicurativo	Nessuna
Spese ricerca guasto	Euro 50.000,00 per sinistro	Frontale
Acqua condotta	Euro 120.000,00 per sinistro	Frontale
Sovraccarico Neve	50% della somma assicurata per singola ubicazione quale limite per sinistro ed anno	10% dell'indennizzo con il minimo di Euro 15.000,00
Spese ricostruzione archivi, documenti, ecc..	Euro 200.000,00 per sinistro ed anno	Frontale
Eventi atmosferici	80% della somma assicurata per ogni ubicazione quale limite per sinistro ed anno	Frontale
Grandine su fragili	Euro 200.000,00 per sinistro e per anno	Euro 15.000,00
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	40% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 80.000.000,00 quale limite per sinistro ed anno	Euro 30.000,00
Eventi socio-politici	80% del valore della singola ubicazione per sinistro	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 15.000,00



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Terrorismo	Euro 10.000.000,00 quale limite per sinistro ed anno	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 30.000,00
------------	--	--

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
Danni da imbrattamento	10.000,00 per sinistro ed Euro 30.000,00 per anno	Euro 500,00
Terremoto	40% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 80.000.000,00 quale limite per sinistro ed anno	Euro 100.000,00
Beni dei dipendenti		Euro 1.000,00 per preziosi e valori
Movimentazioni Merci Interne	Euro 200.000,00 per sinistro ed anno	Euro 5.000,00
Movimentazioni Merci Esterne	Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per autocarro	Euro 5.000,00
Enti presso Terzi	Euro 5% del valore complessivamente assicurato con il limite di Euro 7.500.000,00 per singola ubicazione	
Dispersione liquidi		Scoperto del 10%
Cedimento, Franamento e smottamento del terreno	Euro 300.000,00 per sinistro ed anno	Euro 10.000,00
Crollo e collasso strutturale	Euro 200.000,00 per sinistro ed anno	Euro 10.000,00
Differenziale storico-artistico	Euro 250.000,00 per sinistro ed anno	Frontale
Spese extra	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno	Euro 5.000,00
Fenomeno Elettrico ed Elettronico	Euro 250.000,00 per sinistro	Euro 3.000,00
Lastre e Cristalli	Euro 50.000,00 per sinistro ed anno	Euro 500,00
Enti all'aperto	Euro 300.000,00 per sinistro	Euro 20.000,00



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Spese di Collaudo	Euro 300.000,00 per sinistro ed anno	Frontale
-------------------	--------------------------------------	----------

SEZIONE FURTO E RAPINA a P.R.A

Salvo quanto previsto nella tabella che segue per le singole garanzie, per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato l'importo di Euro 2.500,00 da considerarsi quale "franchigia frontale"

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
Portavalori	Euro 30.000,00 per sinistro ed anno	Scoperto del 15%
Guasti cagionati dai ladri	Euro 20.000,00 per sinistro ed anno	Frontale
Furto con destrezza	Euro 25.000,00 per sinistro e per anno con il limite di Euro 5.000,00 per singolo oggetto	Euro 1.000,00
Smarrimento cose assicurate	Euro 20.000,00	Euro 1.000,00
Valori nei mezzi di custodia e nei locali	Euro 20.000,00 per sinistro ed anno	Euro 1.000,00
Valori nei mezzi di custodia e nei locali in occasione di fiere o mostre	Euro 2.500,00 per sinistro ed anno	Euro 500,00



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 7 - DANNI DIRETTI – CAPITALI ASSICURATI

A) Roma – Via Salaria n. 712 (Padiglione C)

1. Partita Fabbricati	Euro 43.000.000,00
2. Partita Macchinari - valore a nuovo	Euro 199.600.000,00
2 bis. Partita Macchinari - valore a stato d'uso (*)	Euro 400.000,00
3. Partita Merci	Euro 19.200.000,00

B) Roma – Complesso produttivo “Salario” comprese unità direzionali e di servizio: Via Salaria, 691; Via Salaria, 709 e 711 (ex San Pellegrino); Via Salaria 1027 (ex Vitrociset); Via Marciana Marina, 28 (Padiglione A)

1. Partita Fabbricati	Euro 55.000.000,00
1 bis. Partita Fabbricati (Via Salaria 1027)	Euro 10.000.000,00
2. Partita Macchinari - valore a nuovo	Euro 78.600.000,00
2 bis. Partita Macchinari - valore a stato d'uso (*)	Euro 23.400.000,00
3. Partita Merci	Euro 6.800.000,00

C) Roma – Complesso di Via Gino Capponi, 51 (Zecca), compreso l'immobile di Via Luigi Tosti, 70

1. Partita Fabbricati	Euro 20.000.000,00
2. Partita Macchinari - valore a nuovo	Euro 45.500.000,00
2 bis. Partita Macchinari - valore a stato d'uso (*)	Euro 500.000,00
3. Partita Merci	Euro 21.400.000,00

D) Roma – Via XX Settembre, 97 (Museo della Zecca)

1. Partita Merci	Euro 7.250.000,00
------------------	-------------------

E) Roma – Via Tor Sapienza, 211 (Deposito)

1. Partita Fabbricati	Euro 2.200.000,00
2. Partita Macchinari	Euro 200.000,00

F) Roma – Viale Gottardo, 142

1. Partita Fabbricati	Euro 11.500.000,00
2. Partita Merci	Euro 3.900.000,00



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

G) Roma – Via Principe Umberto, 4

1. Partita Fabbricati di interesse storico od artistico	
<i>n.b.: esenzione pagamento imposte ex D.L. n. 42 /2004</i>	Euro 15.200.000,00
2. Partita Macchinari	Euro 3.000.000,00

H) Foggia – Via Leone XIII, 333

1. Partita Fabbricati	Euro 50.000.000,00
2. Partita Macchinari - valore a nuovo	Euro 109.600.000,00
2 bis. Partita Macchinari - valore a stato d'uso (*)	Euro 30.400.000,00
3. Partita Merci	Euro 23.600.000,00

I) Foggia Loc. Borgo Incoronata (Impianto Cervaro)

1. Partita Fabbricati	Euro 2.000.000,00
-----------------------	-------------------

J) Roma – Via La Farina, 14/16

1. Partita Fabbricati	Euro 3.800.000,00
-----------------------	-------------------

K) Fabbricati Civili (Roma-e Foggia)

1. Partita Fabbricati	Euro 2.500.000,00
2. Partita Macchinari	Euro 700.000,00

L) Roma – Negozio Piazza Verdi

1. Partita Fabbricati	Euro 180.000,00
2. Partita Macchinari	Euro 150.000,00
3. Partita Merci	Euro 38.000,00

M) Verres – Via Glair, 36

1. Partita Fabbricati	Euro 10.900.000,00
2. Partita Macchinari	Euro 6.300.000,00
3. Partita Merci	Euro 600.000,00

N) Per tutte le ubicazioni assicurate ed ovunque sul Territorio italiano ove esistono beni e/o interessi dell'Assicurato.

1. Partita Valori a P.R.A.	Euro 150.000,00
----------------------------	-----------------

Affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura 'All Risk' a tutela del patrimonio di IPZS ed alla 'Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'opera' – Allegato A: Capitolato Tecnico Lotto 1



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

2. Partita Ricorso terzi	Euro 10.000.000,00
3. Partita Spese di demolizione e sgombero	Euro 15.000.000,00

(*) l'elenco ad inventario dei macchinari in disuso assicurati a "valore a stato d'uso" è disponibile presso il Contraente.

N.B.: fatta eccezione per le partite Macchinari per le quali è prevista l'indicazione "valore a stato d'uso", la copertura per i Fabbricati e i Macchinari è prevista per il "valore a nuovo"



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 8 - FURTO E RAPINA - SOMME ASSICURATE
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

1) In via XX Settembre –Roma (Museo della Zecca)

Macchinari, Merci (compresi impianti, fissi ed infissi dei Fabbricati) Euro 5.000.000,00

2) Per tutte le ubicazioni assicurate in polizza esclusa Via XX Settembre –Roma

Macchinari, Merci (compresi impianti, fissi ed infissi dei Fabbricati) Euro 1.000.000,00

3) Per tutte le ubicazioni assicurate in polizza

Valori Euro 50.000,00

Portavalori Euro 30.000,00



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 9 - RIEPILOGO SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

- SEZIONE DANNI DIRETTI -

Partita	Somme Assicurate	Tasso imponibile annuo (pro mille)	Premio annuo imponibile
Fabbricati	Euro 211.080.000,00		
Fabbricati di interesse storico od artistico - <i>n.b.: esenzione</i> <i>pagamento imposte ex D.L. n. 42</i> <i>/2004</i>	Euro 15.200.000,00		
Macchinari - valore a nuovo	Euro 443.650.000,00		
Macchinari - valore a stato d'uso	Euro 54.700.000,00		
Merci	Euro 82.788.000,00		
Valori a P.R.A.	Euro 150.000,00		
Ricorso terzi	Euro 10.000.000,00		
Spese di demolizione e sgombero	Euro 15.000.000,00		
TOTALE	Euro 832.568.000,00	==	

- Indicazione del tasso imponibile "Terrorismo" (ricompreso nei tassi lordi suesposti) _____‰

- SEZIONE FURTO -

Partita a P.R.A.	Somme Assicurate	Tasso imponibile annuo (pro mille)	Premio annuo imponibile
Macchinari, Merci (compresi impianti fissi, fissi ed infissi dei Fabbricati)	Euro 6.000.000,00		
Valori	Euro 50.000,00		
Portavalori	Euro 30.000,00		
TOTALE	Euro 6.080.000,00	==	

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura 'All Risk' a tutela del patrimonio di IPZS ed alla 'Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'opera' – Allegato A: Capitolato Tecnico Lotto 1



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 10 – ALLEGATI

Il presente Capitolato, una volta aggiudicata la gara, diventerà a tutti gli effetti la polizza che regolerà l'assicurazione. Pertanto al presente Capitolato, in fase di firma della polizza, saranno allegati i documenti relativi al valore del premio offerto (ed i tassi imponibili corrispondenti, eventualmente adeguati secondo la lex specialis di gara) ed alla composizione societaria del soggetto aggiudicatario.